



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia

Il Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia Avv. Daniela Bergami  
pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero 214 del ruolo generale degli affari civili  
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia per l'anno 2021,  
decisa con dispositivo letto all'udienza del 2.4.2021, promossa su  
domanda di

\_\_\_\_\_ ) nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (Re) \_\_\_\_\_  
con il patrocinio degli avvocati Enrico Maria Torresani ed  
Alessia Avigni del Foro di Mantova ed elett.te dom.to presso lo studio  
degli stessi a Viadana (Mn) in Via Circonvallazione Fosse n. 56

ricorrente

contro

\_\_\_\_\_ in  
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli  
operatori del Corpo di Polizia Municipale Ispettore Alessandra  
Travaglini, Ass. Dalai Wacs e Agt Matteo Marconi, in forza di delega n.  
15290/19 del 23.8.2019

resistente

OGGETTO: opposizione avverso sanzione amministrativa

Conclusioni del ricorrente: come da verbale di udienza del 5.5.2021,  
con riferimento al ricorso introduttivo.

**MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO**

- Con ricorso depositato il 31.3.2021, \_\_\_\_\_ ha  
proposto opposizione avverso i seguenti verbali elevati dalla Polizia  
Municipale del Comune di Reggio nell'Emilia, tutti per la violazione  
dell'art. 142, comma 8, C.d.S.
- n. V/7755T/2021 (Prot. 10016/2021) del 25/02/21 e notificato a  
mezzo pec in data 18/03/21 la Polizia Locale  
\_\_\_\_\_ ha contestato al Sig. \_\_\_\_\_ nella sua indicata  
qualità, la violazione dell'art. 142/8 c.d.s. per aver, il conducente  
dell'autoveicolo tg. \_\_\_\_\_ in data 25/02/21 alle ore 11,21 in S.P.

SENT. n° 543/2021  
DEP. 25 MAG 2021  
RG. n° 1111/2021  
CRONOL. n° 405/2021  
REP. \_\_\_\_\_



5 (Novellara) altezza del km 7+180 direz. Reggio, circolato alla velocità media di km/h 83,00 superando di km/h 13 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di km/h 70). La velocità è stata determinata, ai sensi dell'art. 345/2 c. D.P.R. 16/12/92 n. 495, modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96 n. 610, con la riduzione del 5% della velocità; apparecchiatura Celeritas Evo-1506 matr. AH0224H al km 2+710 e matr. AH0225H al km 7+180 approvato dal Ministero dei Trasporti con i decreti n. 4671 del 28/07/16 e n. 4018 del 21/06/17. Certificato di taratura LAT 255 CI-VM 21-0014 verbalizzato in data 11/02/21. Velocità media indicata sulla fotografia km/88. La rilevazione avviene in entrambi i sensi di marcia. Tale sanzione comporta il pagamento della pena pecuniaria di € 178,00 nonché la decurtazione di punti dalla patente di guida del conducente;

2. n. V/7797T/2021 (Prot. 10058/2021) del 25/02/21 e notificato a mezzo pec in data 18/03/21 la Polizia Locale

ha contestato al Sig. \_\_\_\_\_ nella sua indicata qualità, la violazione dell'art. 142/8 c.d.s. per aver, il conducente dell'autoveicolo tg. \_\_\_\_\_ in data 25/02/21 alle ore 11,41 in S.P. 5 (Novellara) altezza del km 2+660 direz. Novellara, circolato alla velocità media di km/h 82,00 superando di km/h 12 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di km/h 70). La velocità è stata determinata, ai sensi dell'art. 345/2 c. D.P.R. 16/12/92 n. 495, modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96 n. 610, con la riduzione del 5% della velocità; apparecchiatura Celeritas Evo-1506 matr. AH0225H al km 7+180 e matr. AH0224H al km 2+660 approvato dal Ministero dei Trasporti con i decreti n. 4671 del 28/07/16 e n. 4018 del 21/06/17. Certificato di taratura LAT 255 CT-VM 21-0013 verbalizzato in data 11/02/21. Velocità media indicata sulla fotografia km/87. La rilevazione avviene in entrambi i sensi di marcia. Tale sanzione comporta il pagamento della pena pecuniaria di € 178,00 nonché la decurtazione di punti dalla patente di guida del conducente

Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento, eccependo

- mancata indicazione del luogo preciso della presunta violazione
- inapplicabilità della tolleranza del 5% prevista dal C.d.S.
- assenza di omologazione dei misuratori Celeritas Evo 1506



- mancanza di taratura
- nullità dei verbali per difetto di contestazione immediata e per difetto di motivazione
- nullità del verbale per violazione dell'art. 142/6bis c.d.s. e per mancata indicazione del tipo di apparecchiatura utilizzata della segnaletica
- distanza minima dell'apparecchio di misura rispetto al cartello indicante il limite massimo di velocità.

Questo ufficio con provvedimento del 31.3.2021 fissava udienza di comparizione delle parti, ordinando contestualmente all'Amministrazione di depositare almeno 10 giorni prima dell'udienza copia degli atti relativi all'accertamento e disponendo la sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati.

L'Ente impositore si costituiva depositando copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, così come prescritto dall'art. 7, comma 7, D. L.vo n. 150/2011.

All'udienza del 5.5.2021 era presente solo la parte ricorrente. Alla stessa udienza la causa era decisa con lettura del dispositivo della sentenza e con riserva delle motivazioni.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le violazioni dell'art. 142 C.d.S. sono state accertate in modalità automatica, senza la presenza di organi di Polizia, con sistema Celeritas Evo 1506, strumento di rilevazione risulta essere stato approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 4671 del 28/02/2016 e n. 4018 del 21/06/2017. In proposito, va rilevato che "omologazione" ed "approvazione" non sono sinonimi, in quanto si tratta di procedure distinte che sfociano in distinti provvedimenti amministrativi. (Giudice di Pace di Reggio Emilia sentenza n. 1688/2019). Il Giudice di Pace di Milano con sentenza del 11.2.2019 ha affermato che *"In tema di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata per superamento dei limiti di velocità, vi è una chiara distinzione tra l'omologazione e l'approvazione dei dispositivi elettronici utilizzati per l'accertamento dell'infrazione, non tanto sulla procedura, quanto sulla finalità perseguita: nel caso dell'approvazione, il Legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minor precisione; nel caso dell'omologazione, vincoli più forti di*



*rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste nell'interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa. Pertanto, la sua mancanza si traduce in un vulnus alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti. Il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. In conclusione, ove l'apparecchiatura utilizzata, non sia stata debitamente omologata, non possono essere utilizzate ai fini della contestazione della violazione le relative risultanze soprattutto quando neppure risulti la presenza di un agente per giustificare la fidejussione dell'accertamento."*

La norma che definisce le condizioni di legittimità dell'accertamento della velocità (Art. 142 CDS) al comma 6 prevede che *"per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".* Anche il comma 1 dell'art. 142 C.d.S così come modificato dall'art. 25 L. 29.07.2010, n. 120, richiede *"apparecchiature debitamente omologate"* in relazione ai tratti autostradali. Detta disposizione esige, quale condizione per la legittimità degli accertamenti effettuati mediante apparecchiature di rilevazione automatica la sussistenza di una debita omologazione (vale a dire valida ed efficace).

La censura - principale ed assorbente - di parte ricorrente è, dunque, fondata posto che la strumentazione elettronica, se non dotata di omologazione, non può essere utilizzabile ai fini rigorosi della prova dell'accertamento della violazione contestata. Ne consegue che verbali impugnati vanno annullati. Spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.

I restanti motivi restano assorbiti e non vanno esaminati.

**P . Q . M .**

Il Giudice di Pace nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

accoglie il ricorso annullando i verbali V/7755T/2021 e n. V/77971/2021 ;



condanna parte resistente a pagare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 150 per compensi e € 43 per anticipazioni oltre 15% spese generali art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, cassa forense e iva come per legge.

Reggio nell'Emilia, 5.5.2021

Il Giudice di Pace

Avv. Daniela Bergami

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE RE DEPOSITATO N.
26 MAG. 2021
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Caruso